



CITTÀ DI VERCELLI

**CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DELLE
CATEGORIE DALLA A ALLA D
COSTITUZIONE ED UTILIZZO FONDO ANNO 2017**

In data 27.11.2017 le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale per il personale appartenente alle categorie dalla A alla D a seguito di convocazione effettuata per la costituzione del fondo anno 2017, sottoscrivono il presente accordo, a seguito della ipotesi sottoscritta in data 2.11.2017 e con le integrazioni per mero errore materiale fornite con e-mail del 13.11.2017 e pienamente condivise.

Viene dato atto che:

- in data 27.10.2017 la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 350 ha fornito alla delegazione trattante di parte pubblica gli indirizzi per la costituzione e distribuzione del fondo delle risorse decentrate anno 2017;
- in data 2.11.2017 è stata predisposta e siglata la proposta di utilizzo del fondo anno 2017;
- in data 8.11.2017 è stata predisposta la relazione amministrativa tecnico-finanziaria a firma del Dirigente del Settore Personale, Demografici, Appalti e Tutele e del Segretario Generale ed è stata inoltrata al Collegio dei revisori dei Conti;
- sulla ipotesi di costituzione del fondo anno 2017 il collegio dei revisori dei conti con verbale n. 52/2017 del 13.11.2017 ha espresso sulla proposta costitutiva del fondo sottoscritta il 2.11.2017 e con le integrazioni sopra indicate, l'attestazione della compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, dando atto del pieno rispetto delle disposizioni contenute nella circolare n. 25/2012 MEF;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 361 del 15.11.2017 con la quale viene data l'autorizzazione alla sottoscrizione del presente contratto decentrato integrativo al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, per quanto attiene la parte relativa alla costituzione ed utilizzo del fondo anno 2017.

La delegazione Trattante di parte pubblica del Comune di Vercelli è rappresentata da:

Presidente
Dott. Fausto Pavia

La delegazione di parte sindacale:

C.G.I.L. - F.P

C.I.S.L. - F.P.

U.I.L. - F.P.L.

DICCAP

sottoscrivono il seguente contratto decentrato integrativo relativo alla costituzione ed utilizzo delle risorse anno 2017

PROPOSTA UTILIZZO RISORSE – ANNO 2017

La costituzione del fondo per il personale appartenente alle categorie dalla A alla D del comparto Regioni e Autonomie Locali anno 2017, è stata deliberata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 350 in data 27.10.2017 ed è stata effettuata tenendo in considerazione le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 in relazione alle modifiche ed integrazioni apportate all'articolo 9, comma 2-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ove in particolare viene disposto che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*.


Richiamate, pertanto, le costituzioni dei fondi relativamente agli anni 2011-2014 e rilevato che le riduzioni operate in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis del D.L. n.78/2010 per effetto del non superamento del fondo anno 2010 hanno comportato, con riferimento alla rita del personale cessato che ha visto l'integrazione della parte stabile del fondo, le seguenti riduzioni anno 2011 euro 7.037,20, anno 2012 euro 6.690,08, anno 2013 euro 6.753,86 e anno 2014 euro 2.146,67 per un totale di **euro 22.627,81** e con riferimento alle cessazioni di personale nel corso degli anni le seguenti ulteriori riduzioni anno 2011 euro 16.442,29, anno 2012 euro 15.243,37, anno 2013 euro 6.679,68 e anno 2014 euro 3.511,79 per un totale di **euro 41.877,13**, e così per complessivi **€ 64.504,94**.

Con li recente Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono state introdotte nuove discipline in merito al “Salario accessorio”. Nell'art. 23, rubricato *“Salario accessorio e sperimentazione”*, per la parte che interessa la costituzione dei fondi, i primi tre commi testualmente recitano:

“1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di



processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.”.

Evidenziato che in applicazione delle disposizioni vigenti sopra richiamate, la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 350 in data 27 ottobre 2017 ha provveduto alla costituzione del fondo definendo le seguenti risorse per l'anno 2017:

COSTITUZIONE E IPOTESI UTILIZZO RISORSE – ANNO 2017

ART 31 DEL CCNL DEL 22 GENNAIO 2004

ART. 4 DEL CCNL DEL 9 MAGGIO 2006 per le risorse fisse

ART. 8 CCNL 11 aprile 2008 (non applicabile su anno 2012, come del resto già evidenziato negli anni precedenti, la parte relativa alle risorse variabili, rimane invece confermata per il principio generale di cui all'art. 31 CCNL del 22.1.2004 la parte confluita nelle risorse fisse di € 40.324,73 corrispondente allo 0,6 del monte salari anno 2005).

ART. 4 CCNL 31.7.2009 (non applicabile per espressa indicazione contenuta nello stesso articolo al comma 2 lettera b “...a valere per l'anno 2009..”)

DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE

Stesura prospetto in relazione alle note esplicative della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 ed in riferimento alle nuove disposizioni di cui all'art. 1, comma 456 della legge 147/2013.

FONDO STRAORDINARI ANNO 2017 (invariato rispetto agli anni precedenti)

Invariato pari ad € 56.366,93

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

RISORSE STABILI:

Riferimento alle risorse calcolate per l'anno 2004:

Art. 31, II° c., CCNL 22.1.2004	€ 787.843,11
Art. 32, I° CCNL 22.1.2004 (0,62 % MS 2001)	€ 41.440,16
Art. 32, II° c., CCNL 22.1.2004 (0,50 % MS 2001)	€ 33.419,48
Differenziali (Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL stipulato il 22.1.2004)	€ 14.734,76
Applicazione Art. 4, II° c., CCNL 5.10.2001: (RIA personale cessato anno 2004)	€ 11.646,11

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large scribble at the top, 'dl3', 'Aeg', and 'Maf' at the bottom.

(RIA Personale cessato anno 2005)	€ 1.693,35
(RIA Personale cessato anno 2006)	€ 14.515,41
(RIA Personale cessato anno 2007)	€ 7.153,98
(RIA Personale cessato anno 2008)	€ 10.239,81
(RIA Personale cessato anno 2009)	€ 4.144,00
(RIA Personale cessato anno 2010)	€ 7.037,20
(RIA Personale cessato anno 2011)	€ 6.690,08
(RIA Personale cessato anno 2012)	€ 6.753,86
(RIA Personale cessato anno 2013)	€ 2.146,67
(RIA Personale cessato anno 2014)	€ 3.414,54
(RIA Personale cessato anno 2015)	€ 6.746,61
(RIA Personale cessato anno 2016)	€ 7.006,19
Risorse fisse Art. 4 CCNL 9.5.2006 (0,50% MS anno 2003)	€ 32.536,61
Differenziali dichiarazione congiunta n. 4 (CCNL 9.5.2006)	€ 9.814,70
Risorse fisse Art. 8 CCNL 11.4.2008 (0,6 MS anno 2005)	€ 40.324,73
Totale	€ 1.049.301,36

Sezione II - Risorse Variabili

RISORSE VARIABILI:

Art. 31, III° c. , CCNL stipulato il 22.1.2004

CCNL DEL 1.4.1999

Art. 15, comma 1 lettere:

e)- (economie trasformazioni p-time)

**non più calcolate per espressa previsione
normativa (art. 73, 2° comma L.133/2008)**

k)- (legge Merloni) quota previsionale


€ 30.000,00

Art. 15, comma 2 (1,2% m. salari 1997)

€ 64.481,20.

Art. 15, comma 5,

€ 83.200,00



Handwritten signatures and initials: *UB*, *Uey*, *Am*, *CP*, *pe*, *Le*, *dr*, *4*, *E*

(risorse stanziare in relazione ai nuovi servizi e servizi integrati in riferimento al pdo 2017 ed al mantenimento dei servizi realizzati anni precedenti in relazione alla riorganizzazione stabile effettuata con atto deliberativo di Giunta n. 428 del 16.12.2015 e n. 332 del 23.9.2016 che ha portato la riduzione di una direzione e l'accorpamento riorganizzativo di funzioni di uffici e di servizi).

Sezione III - Decurtazioni del Fondo art. 1, comma 456, L. 147/2013

- per contenimento fondo rispetto anno 2010 per effetto delle ria integrate	- 22.627,81
- per cessazioni di personale art. 9, comma 2-bis D.L. 78/2010	- <u>41.877,13</u>
Totale decurtazioni	- 64.504,94

Ulteriori Decurtazioni del Fondo art. 1, comma 236, L. 208/2015

236. *Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.*

- per cessazioni di personale (anno 2016 rispetto anno 2015)	- 39.948,63
--	-------------


Contenimento del Fondo rispetto al valore fondo anno 2015 ridotto del valore delle cessazioni anno 2016 (media mediata) art. 23, comma 2, ultimo periodo D. Lgs 75/2017

Disciplina applicabile per la Città di Vercelli che non ha rispettato il patto di stabilità nell'anno 2015.

Art. 23, comma 2, ultimo periodo D. lgs 75/2017: "...[...]... Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016."

Fondo anno 2015 = € 1.118.724,82

Quota proporzionale scaturente dalla riduzione del personale in servizio anno 2016 calcolata con il metodo della media mediata rispetto alla consistenza nell'anno 2015 = € 39.948,63

 Several handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large scribble on the left, and initials like 'CP', 'be', 'Le', 'dB', 'fr', and a signature on the right. A small number '5' is written near the bottom right.

Valore limite Fondo 2015 ricalcolato per effetto dell'art. 23, comma 2, ultimo periodo del D. Lgs. 75/2017 = € 1.078.776,19 (fondo 2015 di euro 1.118.724,82 meno quota di euro 39.948,63);

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Totale fondo anno 2017

Fisse storiche

2.062,77
600.513,68
68.366,26
12.394,97
27.941,85
55.656,23
20.907,35

(€ 787.843,11) dettaglio dell'Art. 31, II° c., CCNL 22.1.2004

14.734,76 ---- differenziali dichiarazione congiunta n. 14 (CCNL 22.1.2004)
41.440,16 ---- 0,62% m. salari anno 2001
33.419,48 ---- 0,50% m. salari anno 2001
13.339,46 ---- RIA personale cessato anni 2004 e 2005
14.515,41 ---- RIA personale cessato anno 2006
7.153,98 ---- RIA personale cessato anno 2007
10.239,81 ---- RIA personale cessato anno 2008
4.144,00 ---- RIA personale cessato anno 2009
7.037,20 ---- RIA personale cessato anno 2010
6.690,08 ---- RIA personale cessato anno 2011
6.753,86 ---- RIA personale cessato anno 2012
2.146,67 ---- RIA personale cessato anno 2013
3.414,54 ---- RIA personale cessato anno 2014
6.746,61 ---- RIA personale cessato anno 2015
7.006,19 ---- RIA personale cessato anno 2016
9.814,70 ---- differenziali dichiarazione congiunta n. 4 (CCNL 9.5.2006)
32.536,61 ---- aumento dello 0,5 % del Monte Salari anno 2003
40.324,73 ---- aumento dello 0,6 % del Monte Salari anno 2005

€ 1.049.301,36

Variabili

Non più calcolate ---- (p-time) ex art. 73 L. 133/2008

€ 64.481,20 ---- art. 15 comma 2, quota 1,2% monte salari 1997

€ 83.200,00 ---- art. 15, comma 5

€ 147.681,20

Quota merloni

€ 30.000,00 quota previsionale

Decurtazioni art. 1, comma 456, legge 147/2013

Handwritten signatures and initials:
- Top right: a large scribble.
- Middle right: "MB"
- Bottom left: "CP"
- Bottom center: "le de"
- Bottom right: "dw"
- Far right: "uo"
- Bottom right: "uap"

- € 64.504,94

Decurtazioni art. 1, comma 236, legge 208/2015

- € 39.948,63

Totale decurtazioni = - € 104.453,57

**Ulteriore decurtazione per contenimento Fondo 2017 al valore limite del fondo anno 2015
ricondotto**

- € 13.752,80

Fondo 2017 (1.049.301,36 + 64.481,20 + 83.200,00 – 64.504,94 – 39.948,63) = 1.092.528,99

Riconduzione fondo al valore anno 2015 = (1.118.724,82 - 39.948,63) = 1.078.776,19

Fondo anno 2017 = 1.078.833,22 (1.092.328,99 - 13.752,80)

In considerazione della recente pronuncia della Corte dei Conti – Sezione delle autonomie n. 24/SEZAUT/2017QMIG - adunanza del 26 settembre 2017 relativamente alla questione afferente gli incentivi per le funzioni tecniche, viene confermato il principio che *“gli incentivi per le funzioni tecniche non possono essere assimilati ai compensi per la progettazione e pertanto non possono essere esclusi dal perimetro di applicazione delle norme vincolistiche in tema di contenimento della spesa del personale, nell’alveo delle quali si collocano anche le norme limitative delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, posto che detti incentivi non ricorrono i presupposti legittimanti la loro esclusione dal computo di detta voce di spesa”*.


Ciò sta a significare, pertanto che la quota presuntiva (ex l. merloni) di euro 30.000,00, trova necessariamente capienza all’interno del fondo 2015 come ridotto e pertanto nell’ammontare complessivo dei 1.078.776,19

Tot fondo anno 2017

1.078.776,19

1.078.776,19 comprensivo della quota presuntiva ex l.merloni (30.000,00)

Viene precisato che nell’importo anno 2017 destinato alla voce produttività è ricompresa l’eventuale quota (di euro 83.138,66) già oggetto di osservazione che poi è stata ritenuta conclusa da parte dello stesso Mef che però ha demandato all’eventuale giudizio della Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Piemonte sulla corretta interpretazione fornita nelle risposte dal Comune di Vercelli. Quota che come per i precedenti anni viene prudenzialmente accantonata.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by the initials 'CP' and 'fe' stacked vertically, then 'MB' and 'DR' stacked vertically, a large circular signature, and finally a signature that appears to be 'Mef' followed by a large 'L'.

Ipotesi Destinazioni del Fondo sottoposto a certificazione

PRODUTTIVITA' 229.155,90 (compr. 83.138,66 mef/c.conti torino)
(compr. quota ex l. merloni 30.000,00)

(229.155,90 - 83.133,66 - 30.000,00)= 116.017,24

**POSIZIONI ORGANIZZATIVE
E RETRIBUZIONE DI RISULTATO** 154.320,00

INDENNITA' DI COMPARTO 116.000,00
(stima quota B)

RESPONSABILITA' 55.000,00

- art. 7, 1° comma CCNL 9 maggio 2006
- art. 36, 2° comma CCNL 22 gennaio 2004

PROGRESSIONI ORIZZONTALI 384.300,29

TURNI, Indennità varie 140.000,00

TOTALE 1.078.776,19

Viene proposto che le eventuali economie che dovessero verificarsi nelle singole destinazioni delle voci sopra riportate a consuntivo, saranno destinate alla voce produttività.


Quota fondo straordinari € 56.366,93

CRITERI PER PROGRESSIONI ORIZZONTALI

Vengono richiamati i criteri vigenti in merito ai quali viene precisato quanto segue:

La definizione del budget per progressioni orizzontali viene effettuata per ciascun settore secondo la seguente metodologia:

Gli attuali criteri di destinazione ed utilizzo della quota per le progressioni prevedono una ripartizione proporzionale "budget di settore" determinando un coefficiente secondo la formula (Risorse complessive disponibili/costo complessivo aventi diritto).



Tale coefficiente costituisce il moltiplicatore del valore massimo di ciascun settore (quota di tutti gli aventi diritto) determinando così il valore di budget disponibile in relazione alla quota messa a disposizione.

Definito il budget di settore si procede al conferimento della progressione all'interno del settore stesso sulla base delle valutazioni ottenute dai dipendenti aventi diritto ove consegue la progressione il dipendente con votazione più elevata e in caso di parità prevale il dipendente con maggiore anzianità di servizio complessivamente considerata nella pubblica amministrazione e così si procede fino alla capienza dell'intera quota definita quale quota budget di settore per la progressione.

Nel caso in cui vi sia incapienza per la progressione di un dipendente (stante il valore della progressione che risulta superiore rispetto al valore residuale del budget), si procede per scorrimento dapprima ad altro dipendente che ha conseguito il medesimo valore valutativo e a parità che ha conseguito la maggiore anzianità di servizio complessivamente considerata nella pubblica amministrazione e in caso di ulteriore in capienza, si procede ad ulteriore scorrimento con altro dipendente che ha conseguito la valutazione immediatamente inferiore. Qualora da detta operazione non sia più possibile procedere ad assegnazione di progressione (nell'importo annualmente previsto), le rimanenze confluiscono nel fondo produttività.

Il valore ricondotto al punteggio attuale minimo per poter conseguire la progressione è di 83,33 (costituisce la riparametrazione del valore allora previsto di 250/300).

Partecipano alla progressione i dipendenti che maturano i tre anni di anzianità nel servizio del Comune di Vercelli nel corso dell'anno di applicazione.

Non possono conseguire la progressione i dipendenti che siano incorsi in procedimenti disciplinari con sanzione erogata superiore al rimprovero verbale sia nell'anno di riferimento della valutazione che nell'anno precedente.

Rimane confermata altresì la disposizione che possono partecipare alla progressione solamente i dipendenti che non abbiano conseguito la progressione nelle due applicazioni precedenti rispetto a quella di riferimento (si riporta il chiarimento già presente nei criteri vigenti: si chiarisce a titolo di esempio che alla decorrenza della progressione al 1° gennaio 2008 possono partecipare solo coloro che non hanno conseguito la progressione né al 1.1.2006 né al 1.1.2007), rimane confermato il pertanto il periodo dei tre anni per poter conseguire il diritto di partecipare alla valutazione per progressione

Per quanto riguarda la tempistica, le progressioni anno 2017 vengono realizzate sulla valutazione espressa nell'anno 2016, con decorrenza 1 gennaio 2017 ovvero dalla data di conseguimento del triennio di anzianità nel corso dell'anno 2017.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by the initials 'L' and 'MB'. To the right of these are several other signatures, including one that appears to be 'D' and another that looks like 'AR'. Below these, there are more initials, including 'CP' at the bottom center, and a signature that looks like 'M' and another that looks like 'L'.